

## Fatturazione digitale verso il 2019

Venerdì 11 maggio 2018

### Newsletter 5: I chiarimenti del 30 aprile dell'ADE

Buongiorno a tutti, finalmente i tanto attesi chiarimenti sulla fatturazione elettronica da parte dell'Agenzia delle entrate sono arrivati. Il 30 Aprile sono stati resi disponibili il provvedimento attuativo, le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati e la circolare interpretativa relativa all'avvio della Fatturazione Elettronica per i settori che partiranno dal 1 luglio 2018.

Visto il volume e la complessità di quanto contenuto, per questa nostra quinta newsletter, ho chiesto al Dottor Giuseppe Limido, fiscalista dello studio Advice – Tax & Law, che già durante il nostro evento a Fico del 14 marzo ci aveva introdotto alla normativa, di facilitarci la lettura del nuovo provvedimento e di evidenziarci per macro punti quanto pubblicato. In modo tale da condividere una prima visione comune.

Ne approfitto per ringraziarlo per la disponibilità e gli passo la parola.

#### Premessa

In vista dell'avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, salvo inattese proroghe, l'Agenzia delle Entrate ha emesso, in data 30 aprile 2018, il Provvedimento n. 89757/2018 in cui detta le regole tecnico-operative per l'emissione, la trasmissione e la conservazione dei documenti elettronici.

Si ricorda infatti che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato; restano escluse le sole operazioni transfrontaliere per le quali permane l'obbligo di trasmissione dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture o di ricezione delle stesse.

Il Provvedimento, molto atteso da tutti gli operatori, dovrebbe essere altresì utile anche a delineare le modalità operative per la prima scadenza del 1° luglio 2018 prevista per il settore delle cessioni di carburanti destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Su tale punto, sempre in data 30 aprile 2018, è stata emessa la Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle entrate che chiarisce alcuni aspetti operativi specifici (tra gli altri, il contenuto delle e-fatture per cessione di carburanti, le modalità di pagamento ammesse, etc.).

#### Provvedimento n. 89757/2018

Con il Provvedimento citato, l'Agenzia delle Entrate definisce le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica, come è noto, consiste in un documento informatico, in formato strutturato (xml), trasmesso per via telematica allo SdI e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione potrà essere riferita ad una singola fattura ovvero ad un lotto di fatture. Il Provvedimento prevede che la fattura elettronica possa essere trasmessa dal soggetto passivo obbligato ad emetterla o da un intermediario da questi delegato.

La trasmissione al sistema SdI deve essere effettuata tramite:

a) posta elettronica certificata (PEC);

- b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (web e app);
- c) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite un modello "web service";
- d) sistema di trasmissione dati tra terminali basato su protocollo FTP.

Per le modalità di cui alle lettere c) e d) sarà necessario ottenere un preventivo processo di "accreditamento" al sistema Sdl che consenta di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e lo stesso Sdl. La procedura di accreditamento associa al canale telematico attivato un codice numerico di 7 cifre (il cosiddetto codice destinatario).

Il sistema Sdl, inoltre, prima di procedere al recapito della fattura, effettua una serie di controlli formali e di coerenza e, nell'ipotesi di mancato superamento dei controlli, è inviata una ricevuta di scarto. Lo scarto del documento comporta che la fattura non sia emessa.

Diversamente, in caso di superamento dei controlli, lo Sdl, al momento della consegna della fattura, invia una ricevuta in cui viene specificato il buon esito del processo; i tempi di elaborazione possono arrivare fino a cinque giorni.

Qualora non sia possibile individuare un canale di recapito, lo Sdl mette a disposizione la fattura nell'area riservata del cessionario/committente e invia al soggetto trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito; in tale caso si dovrà dare comunicazione, per vie diverse dallo Sdl, al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Da segnalare inoltre che, per chi aderisce ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche, emesse o ricevute attraverso lo Sdl, saranno conservate a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Con riferimento alla modalità di recapito della fattura elettronica, la fattura stessa può essere recapitata dallo Sdl, per conto del cessionario/committente, anche ad un intermediario designato.

Le modalità di recapito della fattura da parte dello Sdl sono state individuate in:

- a) sistema di posta elettronica certificata PEC;
- b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello web service;
- c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Come per le procedure di invio, le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di "accreditamento".

L'Agenzia delle Entrate, come previsto nel Provvedimento, permette un servizio di registrazione, dell'indirizzo telematico, PEC o codice destinatario, prescelto per la ricezione dei file a cui le fatture saranno recapitate.

Per permettere l'avvio del processo di fatturazione elettronica tramite lo Sdl, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione degli operatori i seguenti servizi:

- software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica.
- procedura web e app per la predisposizione e trasmissione al Sdl della fattura elettronica.
- servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo "indirizzo telematico".
- servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare allo Sdl il canale e "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file.
- servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo Sdl all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

- servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

Infine, per le fatture elettroniche destinate ai consumatori finali e/o a soggetti Iva rientranti nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, la fattura è recapitata attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate.

Qualora invece il cessionario/committente non dovesse essere in possesso di PEC o non attiva un canale telematico "web service" o FTP con lo SdI, ovvero non intenda ricorrere ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, le fatture saranno messe a disposizione del destinatario su apposita area web riservata dell'Agenzia delle entrate.

### Fattura elettronica carburanti (cenni)

Con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, l'Agenzia ha chiarito che gli elementi da indicare nella fattura sono quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Conseguentemente è facoltativo riportare all'interno della fattura elettronica il numero di targa del veicolo o altri elementi identificativi non previsti (numero di telaio; modello, casa costruttrice, etc.).

Peraltro, se più operazioni vengano effettuate, anche in momenti diversi, e siano esposte all'interno di un'unica fattura che è relativa anche al carburante (ad esempio cambio olio, lavaggio, etc.) i nuovi obblighi di fatturazione elettronica dovranno essere adempiuti per l'intero documento.



Giuseppe Limido – Partner dello Studio ADVICE TAX & LAW, sede di Bologna.

Dottore commercialista specializzato nella fiscalità di società industriali e commerciali, cooperative e società e gruppi della grande distribuzione.

Membro del collegio sindacale di numerose società. Autore di diverse pubblicazioni in materia tributaria.



[ditechonline.it](http://ditechonline.it)